

- Lo scorso 7 dicembre il ministro Fabio Mussi ha firmato il provvedimento riguardante le nuove modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore universitario il c.d. “regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore universitario, ai sensi dell’art. 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. Il provvedimento è ancora in attesa della valutazione da parte della Corte dei Conti e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il testo del regolamento può essere visualizzato usando questo link:

http://www.miur.it/Miur/UserFiles/Notizie/2007/Regolamento_concorso_ricercatori.pdf

- L’articolo 12 comma 2 del DL 248 del 31-12-2007 (cosiddetto decreto milleproroghe) ha sbloccato i concorsi per i professori universitari di prima e seconda fascia. Sono stati sbloccati per un anno i concorsi per professore associato ed ordinario mantenendo le vecchie regole, ma eliminando gli idonei.

FINANZIARIA 2008, UNIVERSITA’ e RICERCA

PRECARI:

1) Divieto di assunzione con contratti flessibili

La Finanziaria stabilisce (art. 1 comma 79) che nella Pubblica Amministrazione si entri solamente a tempo indeterminato. Ovviamente ci sono numerose deroghe. Una di queste riguarda proprio la ricerca:

10. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell’Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell’articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento».

2) Il limite alla spesa per contratti flessibili

Il comma 80 dell’art. 1 stabilisce:

80. Con effetto dall’anno 2008 il limite di cui all’articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 35 per cento.

Il limite di spesa per contratti di lavoro flessibile, pari al 60% del triennio precedente nelle finanziarie 2005 e 2006, passato al 40% nella finanziaria 2007, viene fissato al 35% nella

finanziaria 2008. Anche in questa norma (come negli anni scorsi) è prevista una deroga per il personale impiegato in progetti di ricerca e su fondi esterni.

3) Stabilizzazioni

I commi 86-106 dell'art. 1 aggiornano la normativa sulla stabilizzazione dei precari, prevista già nella precedente finanziaria.

→ Il comma 86 dà tempo (una proroga) alle amministrazioni pubbliche per assumere con i fondi previsti per il 2007 fino al 31 maggio 2008: infatti ancora quasi in nessun ente è iniziato il processo di stabilizzazione. Il comma si riferisce sia alle assunzioni in deroga al blocco delle assunzioni, sia alle stabilizzazioni vere e proprie.

86. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché ai sensi dei commi 518, 520 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

→ Il comma 87 proroga la validità di tutte le graduatorie concorsuali, che rimangono "vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione".

→ Il comma 88 include tutti gli enti pubblici in un fondo per le assunzioni stabilito con la finanziaria 2007 (comma 527). La legge finanziaria precedente escludeva da questo fondo gli enti coinvolti nei processi di stabilizzazione. Questa esclusione decade con la nuova finanziaria.

→ Il comma 89 assegna un ulteriore fondo specifico di assunzioni in deroga (80 milioni nel 2008, che diventano 140 dal 2009) per l'"ordine pubblico" (ovvero per polizia, corpo forestale, guardia di finanza. ecc.)

→ Il comma 90 proroga di un anno i requisiti per la stabilizzazione. Se prima dell'approvazione di questa legge erano ammessi alla stabilizzazione i precari con un triennio di contratti a tempo determinato stipulati prima del 29 settembre 2006, ora devono essere stati stipulati "anteriormente alla data del 28 settembre 2007".

→ Il comma 92 proroga i contratti a tempo determinato degli stabilizzandi fino ad avvenuta stabilizzazione (come già previsto nel comma 519 della finanziaria 2007)

→ Il comma 94 prevede che le amministrazioni "entro il 30 aprile 2008" [...] "predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione" sia dei lavoratori con contratto triennale a tempo determinato, sia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Anche in questo caso c'è un'esclusione tassativa, quella imposta dalla Conferenza dei Rettori italiani:

"È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca".

→ Il comma 95 consente di continuare ad assumere a tempo determinato in deroga ai limiti del comma 79 per “stabilizzare” i co.co.co. (come previsto dalla precedente finanziaria)

→ Il comma 96 stabilisce che “entro il mese di marzo 2008” uscirà un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con i requisiti per accedere al c.d. “fondo” per la stabilizzazione previsto già nella finanziaria 2007 e mai partito (quello dei “conti dormienti”, per intenderci)

→ Il comma 97 stabilisce che il fondo nazionale per la stabilizzazione (quello che il comma 417 della finanziaria 2007 stabiliva essere di 5 milioni di euro) sale a 20 milioni “a decorrere dall’anno 2008”

→ I commi da 102 a 105 sostanzialmente bloccano le assunzioni ancora per il 2010 (erano già bloccate per il 2008 e il 2009), salvo il 60% del turnover (previa autorizzazione). Questo blocco non si applica né ad università (dove le assunzioni sono sbloccate da anni) né ad enti di ricerca (che possono assumere sul 100% del turnover e sull’80% del budget).

→ Il comma 106 prevede la possibilità di riservare il 20% dei posti a concorso agli stabilizzandi con contratto triennale a tempo determinato, mentre prevede per i co.co.co. triennali il “riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato”

RICERCA E UNIVERSITA’

Misure per il finanziamento delle università

I commi 428 e 429 dell’art. 2 stabiliscono un trasferimento di 550 milioni di euro (probabilmente non del tutto “reali”) al fondo ordinario delle università, per gli “adeguamenti retributivi” e i “rinnovi contrattuali”. Il fondo è subordinato all’adozione di “un piano programmatico” (entro gennaio 2008!), approvato di concerto da Ministero dell’università e della ricerca e Ministero dell’Economia.

L’aumento della borsa di dottorato

Il fondo di finanziamento ordinario delle università viene aumentato (a tale scopo) di 40 milioni di euro per 2008, 2009 e 2010 (art. 2 comma 430).

“Prepensionamento” dei docenti universitari

I professori universitari non potranno andare più “fuori ruolo”: dal 1° gennaio 2008 il periodo “fuori ruolo” è ridotto a 2 anni, dal 1° gennaio 2009 a un anno e dal 1° gennaio 2010 è “definitivamente abolito” (art. 2 comma 434).

Sistema universitario nazionale (articolo 2, commi da 428 a 436).

Costituzione di un fondo a incremento del Fondo ordinario per le università (550 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010) per il concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale dell’università, nonché in vista di interventi in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre necessità del sistema università. L’assegnazione di risorse è subordinata all’adozione entro gennaio 2008 di un Piano programmatico da approvare con decreto Università, di concerto con il ministro

dell'Economia, sentita la Conferenza dei rettori delle Università italiane. Per incrementare l'assegno di dottorato di ricerca il fondo ordinario è aumentato di 40 milioni di euro l'anno dal 2008 al 2010. Una quota di 11 milioni di euro l'anno per il triennio 2008-2010 del Fondo ordinario per le università è riservato alle Scuole superiori a ordinamento speciale alla Scuola Imt Alti studi di Lucca; altri 5 milioni di euro per il 2008 sono vincolati alle Università che hanno avviato la procedura di statizzazione a seguito di decreto ministeriale emanato nell'ultimo triennio. Interventi sui requisiti di partecipazione al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazioni mediche. Riduzione progressiva della durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari, che precede il collocamento a riposo, a oggi fissata in 3 anni, fino alla completa abolizione, con decorrenza a partire dal 2010. Autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro in favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 per il funzionamento dei centri di ricerca Ceinge, Biotecnologie avanzate Scarl di Napoli.